

Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la transizione digitale. Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25, articolo 56.

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente Disciplinare definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la transizione digitale - di seguito «Osservatorio» - istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25, articolo 56.

**Articolo 2
(Obiettivi generali)**

1. L'Osservatorio ha lo scopo di fornire supporto alla Regione Campania nella definizione delle politiche di promozione della trasformazione digitale di servizi, processi e attività delle amministrazioni pubbliche campane, mediante raccolta e analisi di dati, scambio di conoscenze e buone prassi e collaborazione partecipata con enti locali e altre amministrazioni pubbliche, categorie produttive, università ed enti di ricerca, favorendo la crescita economica e sociale del territorio regionale, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

**Articolo 3
(Compiti)**

1. L'Osservatorio assolve ai compiti attribuitigli dalla legge regionale n. 25/2024 e in particolare:
 - a) cura la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e l'aggiornamento dei dati afferenti la dimensione e le caratteristiche del mercato e del settore ICT, nonché i bisogni ICT delle imprese e pubbliche amministrazioni campane, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, al fine di valorizzare le iniziative già presenti sul territorio;
 - b) formula proposte e, ove richiesto dall'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale in esito a istanze pervenute dalle Direzioni generali o dalla Giunta regionale, esprime pareri per la efficace attuazione degli indirizzi strategici nazionali e regionali per l'innovazione, la transizione digitale, lo sviluppo della Intelligenza artificiale e per l'aggiornamento delle competenze della Regione nei settori interessati dai processi di cambiamento;
 - c) formula proposte e, ove richiesto dall'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale in esito a istanze pervenute dalle Direzioni generali o dalla Giunta regionale, esprime pareri per la efficace attuazione del trasferimento, per finalità operative e applicative, delle attività di ricerca ed elaborazione dati;
 - d) propone forme di collaborazione, anche mediante la stipula di accordi, convenzioni e protocolli di intesa, con le Università campane per lo scambio di conoscenze ed

esperienze scientifiche e culturali con Università ed enti di ricerca italiani e internazionali;

- e) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento della digitalizzazione presso le amministrazioni pubbliche, con proposte strategiche per l'implementazione della transizione digitale e lo sviluppo e la diffusione della intelligenza artificiale, che è pubblicata sul sito web istituzionale.

Articolo 4

(Composizione, modalità di nomina dei componenti, durata)

1. L'Osservatorio è composto da 10 membri effettivi con comprovata esperienza nei settori specifici della transizione e trasformazione digitale e della intelligenza artificiale:
 - a) un componente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
 - b) il responsabile dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale;
 - c) il direttore generale Sviluppo delle Attività Produttive;
 - d) il direttore generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione;
 - e) un componente designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) – Campania;
 - f) un componente designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – Campania;
 - g) un componente designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
 - h) tre componenti designati dal Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR);
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle amministrazioni e degli organismi di cui al comma 1, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.
3. La nomina a componente dell'Osservatorio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né la costituzione di un incarico di collaborazione, né la sussistenza di vincoli contrattuali o di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione regionale
4. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca della designazione da parte delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. La ricorrenza di una delle ipotesi di cui al primo periodo è comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli altri organismi di cui al comma 1, al Presidente della Giunta regionale che nomina il componente designato in sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.
5. Al fine di assicurare la più ampia e qualificata partecipazione alle attività dell'Osservatorio, anche oltre la composizione formalmente prevista al comma 1, e di favorire la crescita economica e sociale del territorio regionale, alle sedute dell'Osservatorio, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, possono essere

invitati a partecipare, con funzioni consultive, ulteriori soggetti istituzionali, enti, strutture e professionalità competenti in materia, tra cui:

- a) Direzioni Generali e Uffici della Regione Campania competenti per materia;
 - b) Agenzie e Società regionali competenti per materia;
 - c) Categorie produttive regionali, che saranno individuate e convocate, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, su richiesta del Presidente dell'Osservatorio;
 - d) Centri di ricerca o centri studi con vocazione scientifica e tecnologica, individuati dal Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR), in funzione degli argomenti trattati e delle competenze richieste.
6. Nello svolgimento delle attività dell'Osservatorio, tutti i componenti sono tenuti a conformarsi ai principi di indipendenza, imparzialità, riservatezza e correttezza. È fatto obbligo di evitare ogni situazione, anche solo potenziale o apparente, di conflitto di interessi, nonché di astenersi dall'utilizzo o dalla diffusione di informazioni acquisite in ragione dell'incarico, al fine di conseguire vantaggi personali o per terzi. I componenti si attengono, altresì, alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 5

(Funzioni del Presidente dell'Osservatorio)

1. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Osservatorio; convoca e presiede le riunioni; predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame dell'Osservatorio; è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento; firma i verbali delle riunioni e ogni altro atto formale approvato dall'Osservatorio; trasmette agli organi competenti le proposte e le determinazioni adottate dall'Osservatorio.
2. È facoltà del Presidente dell'Osservatorio delegare alcune delle funzioni di cui al comma 1 ad altro componente dell'Osservatorio.

Articolo 6

(Funzionamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno secondo un calendario delle riunioni definito dal Presidente.
2. Le riunioni dell'Osservatorio possono svolgersi in presenza o in videoconferenza. I componenti dell'Osservatorio partecipano personalmente ai lavori e non possono farsi rappresentare.
3. Il Presidente convoca l'Osservatorio almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di urgenza. La convocazione, di norma, è effettuata a mezzo posta elettronica istituzionale. Alla nota di convocazione è allegata

l'eventuale documentazione che si rende utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Ciascun componente può presentare al Presidente una richiesta motivata di convocazione dell'Osservatorio. La richiesta è esaminata dalla Segreteria di cui all'articolo 7 e, qualora ritenuta di interesse per l'attività dell'Osservatorio, il Presidente dispone la convocazione nei termini e con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3.
5. La seduta è valida se costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. In caso di assenza del Presidente, la Presidenza è temporaneamente assunta dal componente più anziano d'età.
7. In ogni seduta dell'Osservatorio è redatto un verbale, che resta agli atti dell'Osservatorio, contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. In apertura di riunione si dà lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione.

Articolo 7 **(Segreteria organizzativa)**

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio si avvale del supporto amministrativo e organizzativo di una Segreteria, incardinata presso l'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale,
2. La Segreteria assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio, coadiuvando il Presidente nell'espletamento dei compiti affidati dalle presenti norme di funzionamento in assolvimento delle funzioni previste dalla legge. In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente:
 - a) assiste il Presidente nelle sedute dell'Osservatorio;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Osservatorio;
 - c) predispone la convocazione dell'Osservatorio e la trasmette ad ogni singolo componente, non oltre 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta, allegando tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - d) redige i verbali delle riunioni dell'Osservatorio e li custodisce agli atti con numero progressivo annuale;
 - e) cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali ai componenti.
3. L'attività di Segreteria dell'Osservatorio è costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale.

Articolo 8
(Rimborso spese ai componenti)

1. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati.
2. Ai componenti dell'Osservatorio è attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'espletamento delle funzioni, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali.

Art. 9
(Oneri finanziari e spese di funzionamento)

1. Agli oneri derivanti dal presente disciplinare si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale n. 25/2024.

Art. 10
(Entrata in vigore)

2. Il presente Disciplinare è esecutivo dalla pubblicazione della delibera di Giunta regionale che lo approva sul Bollettino Ufficiale Regionale.